

COMUNE DI ORBETELLO

(Provincia di Grosseto)

Approvato con delibera CC n. 45 del 09/10/2013

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE.

INDICE

- Art. 1 - Scopo del regolamento
- Art. 2 - Definizione di spettacolo viaggiante
- Art. 3 - Concessione delle aree e rilascio delle licenze di esercizio
- Art.4 - Modalità di concessione delle aree e delle licenze di esercizio per attrazioni dello spettacolo viaggiante – definizione dei periodo di attività
- Art.5 - Disciplina generale per la formazione delle graduatorie di anzianità relative alla concessione delle aree
- Art.6 - Divieto di sub concessione
- Art.7 - Modalità di gestione dell'attività
- Art.8 - Prescrizioni per l'installazione e l'esercizio della attività
- Art.9 - Disciplina per l'installazione di carovane e carriaggi
- Art.10 - Sgombero dell'area
- Art.11 - Revoche ed esclusioni
- Art.12 - Sanzioni
- Art.13 – Entrata in vigore

Art. 1

Scopo del regolamento

Il presente regolamento disciplinala le modalità di accesso alle aree pubbliche comunali disponibili e il successivo rilascio della licenza temporanea di esercizio per l'attività di spettacolo viaggiante.

Art. 2

Definizione di spettacolo viaggiante

Per il combinato disposto dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 18.05.2007 e dell'art. 4 della Legge 18.03.1968 n. 337, sono considerate attrazioni dello spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento, classificate per tipologia con Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337.

Art. 3

Concessione delle aree e rilascio delle licenze di esercizio

Il Comune di Orbetello non dispone di aree pubbliche comunali attrezzate da poter concedere per l'esercizio della attività dello spettacolo viaggiante.

"Tuttavia potranno essere temporaneamente concessi spazi pubblici comunali non attrezzati che risultino occasionalmente disponibili, con esclusione comunque della spiaggia, del demanio marittimo e delle aree denominate "Parco Idroscalo" e "Parco delle Crociere" stante la natura indisponibile di tali beni ed i valori storici, paesaggistici ed ambientali che li caratterizzano."(1)

Tuttavia potranno essere temporaneamente concessi spazi pubblici comunali non attrezzati che risultino occasionalmente disponibili, con esclusione comunque della spiaggia e del demanio marittimo. Il rilascio della licenza temporanea di esercizio sarà pertanto subordinato al parere favorevole sulla agibilità ed idoneità dell'area espresso dalla Commissione Comunale di Vigilanza o ai sensi dell'art. 141, comma 2, del R.D.05.05.1940 n. 635.

Sul territorio comunale non sono consentiti l'installazione e l'esercizio della attività di Circhi Equestri.

La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, che rimangono soggette agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n.773.

Le licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3 del presente articolo, potranno essere rilasciate anche per l'esercizio della attività su aree private, purché riconosciute agibili ed idonee dalla Commissione Comunale di Vigilanza, o ai sensi dell'art. 141, comma 2, del R.D.05.05.1940 n. 635.

Le predette concessioni e licenze temporanee, potranno essere rilasciate solo ai titolari di licenza permanente per l'esercizio della attività di spettacolo viaggiante di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. e in possesso del codice identificativo della attività di cui al D.M.I. 18.05.2007.

La competenza per l'istruttoria delle domande di concessione per l'occupazione del suolo pubblico resta attribuita agli Uffici Patrimonio e Tributi del Comune secondo le disposizioni interne vigenti, e la competenza per l'istruttoria delle domande per il rilascio della licenza temporanea per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante resta attribuita all'Ufficio Polizia Amministrativa comunale.

Art. 4

Modalità di concessione delle aree e delle licenze di esercizio per attrazioni dello spettacolo viaggiante – definizione dei periodi di attività

Il rilascio delle concessioni per l'occupazione temporanea di aree pubbliche comunali e delle successive licenze di polizia amministrativa per l'esercizio della attività di spettacolo viaggiante, è soggetto ai criteri ed alle modalità previsti dal presente regolamento, nel rispetto della disciplina sui procedimenti amministrativi.

Per la concessione temporanea dell'area pubblica comunale e per il rilascio della successiva licenza temporanea di esercizio, l'interessato avente titolo ai sensi del comma 6 del precedente art. 3, potrà presentare annualmente un'unica domanda (valida sia come richiesta di suolo pubblico, sia come richiesta di licenza di esercizio) per ognuno dei periodi come definiti al successivo comma 7 del presente articolo, con l'indicazione di una sola area per ciascun periodo, individuata dallo stesso richiedente. Pertanto nel caso in cui venga richiesto il rilascio della concessione e della relativa licenza d'esercizio per un periodo di tempo comprendente entrambi i periodi dell'anno, l'interessato dovrà presentare due distinte domande: una per il periodo invernale ed una per il periodo estivo e in ognuna di esse indicare chiaramente lo spazio pubblico richiesto.

In caso di presentazione, da parte di uno stesso soggetto, di più domande riferite ad ognuno dei due periodi dell'anno stabiliti, sarà presa in considerazione solo quella presentata per prima, mentre le altre saranno respinte. Non saranno comunque accolte le domande presentate in difformità e in contrasto con quanto stabilito dal presente Regolamento.

Le domande dovranno essere indirizzate all'Ufficio Polizia Amministrativa del Comune, il quale espletate le procedure di cui al successivo art. 5, provvederà di volta in volta a trasmettere copia di quelle presentate dai soggetti risultati primi in graduatoria, all'Ufficio Patrimonio o all'Ufficio Tributi, a seconda del caso specifico, ai fini del rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico.

L'interessato, una volta conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, provvederà a completare la domanda di licenza di polizia amministrativa con la prevista documentazione, necessaria ai fini istruttori e di giudizio.

La domanda redatta in bollo dovrà contenere specificatamente le generalità complete del richiedente, nonché il codice fiscale nel caso di esercente persona fisica; nel caso di persona giuridica: denominazione della società, sede, dati relativi al legale rappresentante e codice fiscale; in entrambi i casi occorre specificare le caratteristiche e la precisa denominazione dell'attrazione, il periodo di installazione, l'ubicazione dell'area della quale chiede la concessione, le esatte misure dell'ingombro complessivo della attività.

Per la definizione dei periodi di concessione delle aree e delle licenze di esercizio, l'anno solare viene suddiviso in due periodi:

- periodo estivo dal 1° maggio al 31 ottobre
- periodo invernale dal 1° novembre al 30 aprile.

Le domande relative a ciascun periodo come sopra indicato, dovranno essere presentate:

- dal 2 gennaio al 28 febbraio per il periodo estivo;
- dal 1° luglio al 31 Agosto per il periodo invernale.

Le domande che perverranno dopo le date di cui al precedente comma saranno considerate fuori termine e quindi respinte. Per l'anno in corso le domande, limitatamente al periodo invernale, potranno essere presentate dal giorno 4 al giorno 30 Novembre 2013.

La domanda può essere inviata a mezzo servizio postale, e in tal caso farà fede il timbro postale; a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pubblicato sul sito istituzionale di questo Comune, e se consegnata a mano farà fede la data apposta dall'Ufficio Protocollo.

In caso di domande concorrenti, la concessione delle aree pubbliche per l'esercizio della attività temporanea di spettacolo viaggiante, è rilasciata sulla base della graduatoria generale di anzianità formulata ai sensi del successivo art. 5 del presente Regolamento.

Le concessioni e le relative licenze di esercizio sono temporanee e di durata massima non superiore ai 150 giorni; tali periodi, per essere autorizzati, dovranno comunque risultare compatibili con eventuali altre utilizzazioni previste per le aree in questione e con le necessità e le esigenze del Comune.

Art. 5

Disciplina generale per la formazione delle graduatorie di anzianità relative alla concessione delle aree

Gli interessati aventi titolo che hanno presentato regolare domanda per esercitare l'attività temporanea di spettacolo viaggiante su specifiche aree pubbliche del territorio comunale da loro stessi individuate, vengono iscritti in due distinte graduatorie di anzianità, una riferita al periodo estivo e una riferita al periodo invernale, formulate sulla base dei requisiti e dei rispettivi punteggi, indicati ai punti 1 e 2 del successivo quarto comma del presente articolo.

L'inserimento dei richiedenti nelle graduatorie è effettuato dall'Ufficio Polizia Amministrativa, ogni qualvolta venga inoltrata la domanda di cui al secondo e quarto comma dell'art. 4.

Le graduatorie vengono redatte e tenute costantemente aggiornate.

Tale Ufficio predispone, per ogni area richiesta le predette due distinte graduatorie, sulla base dei criteri di seguito indicati:

1. anzianità di frequenza con effettivo svolgimento della attività, sull'area richiesta e con attrazione appartenente alla medesima tipologia:

- vengono assegnati 5 punti, per ogni anno;

2. anzianità di domanda anche senza aver avuto la possibilità di svolgere l'attività, con attrazione appartenente alla medesima tipologia:

- viene assegnato 1 punto.

La somma dei punteggi determina il punteggio globale e la posizione in graduatoria per ogni area interessata.

3. a parità di punteggio la priorità viene così stabilita:

- a) residenza in questo Comune da almeno 3 anni;
- b) residenza in questa Provincia da almeno 3 anni;
- c) residenza in questa Regione da almeno 3 anni;

4. in caso di ulteriore parità si fa riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la graduatoria sarà redatta sulla base delle risultanze di Ufficio, relativamente ai 5 (cinque) anni precedenti l'anno della sua approvazione.

Nel caso in cui l'area richiesta non sia disponibile per il tempo indicato nella domanda, l'interessato primo in graduatoria verrà invitato ad accettare un periodo diverso di esercizio o l'utilizzazione di uno spazio alternativo disponibile. In caso di rinuncia la domanda del richiedente sarà respinta.

Nell'eventualità che il Comune debba destinare ad uso diverso un'area già concessa al richiedente negli ultimi anni o nell'anno precedente, l'anzianità maturata su quell'area, sarà riconosciuta anche per l'esercizio della attività in altro spazio alternativo disponibile.

Art. 6

Divieto di sub-concessione

Il titolare della concessione deve installare unicamente l'attrazione oggetto della stessa concessione, è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha richiesto e ottenuto la concessione.

E' fatto divieto di sub-concedere a chiunque e a qualsiasi titolo l'area in concessione.

Ogni sub-concessione, comunque simulata, o sostituzione dell'attrazione autorizzata, che abbia lo scopo di eludere le disposizioni di cui al presente Regolamento, comporta l'immediata revoca della concessione stessa e l'esclusione per 5 anni dalle aree comunali pubbliche e private, nonché l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal successivo art. 12.

Art. 7

Modalità di gestione dell'attività

Il titolare della licenza di esercizio è tenuto a gestire l'attività personalmente; nella conduzione dell'attività egli può essere coadiuvato dai componenti il proprio nucleo familiare o da dipendenti regolarmente assunti. E' fatto obbligo di impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire il corretto e sicuro funzionamento degli impianti.

Il titolare può nominare un rappresentante, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante.

La domanda deve contenere il consenso scritto del rappresentato.

Per le società legalmente costituite, la gestione dovrà essere curata dal legale rappresentante o da persona designata dalla società.

Art. 8

Prescrizioni per l'installazione e l'esercizio della attività

Il concessionario di area pubblica comunale e titolare di licenza temporanea di polizia amministrativa deve rispettare le seguenti condizioni per l'installazione e l'esercizio della attività:

- a) ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione, producendo la certificazione tecnica prevista dalle leggi vigenti in materia;
- b) iniziare l'attività alla data prevista dall'autorizzazione e terminarla alla scadenza prevista dalla stessa autorizzazione;
- c) obbligo della stretta osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia e di tutte le prescrizioni e condizioni imposte con l'atto di concessione del suolo pubblico e nella licenza di polizia amministrativa;
- d) ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro, l'efficienza e la sicurezza dell'attrazione;
- e) devono essere rispettate le vigenti norme in materia di tutela dal rumore e osservate le disposizioni di cui al vigente Regolamento comunale in materia di attività rumorose;
- f) non è consentita l'attività di vendita prodotti e di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 9

Disciplina per l'installazione di carovane e carriaggi

Il titolare dell'attrazione che necessita di un'area pubblica, diversa da quella utilizzata per l'esercizio della attività, per l'installazione di carovane o carriaggi, deve fare espressa ed apposita richiesta di concessione indirizzata agli Uffici comunali competenti in materia di concessione del suolo pubblico, dichiarando la

superficie necessaria in rapporto al numero dei carriaggi necessari al trasporto dell'attrazione ed al numero delle carovane di abitazione.

Le carovane di abitazione devono essere sistemate in maniera decorosa, nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie e di tutte le altre norme previste dai regolamenti comunali in materia di occupazione suolo pubblico nonché dalle norme di pubblica sicurezza. Il suolo circostante deve essere mantenuto costantemente pulito; le acque di scarico non devono essere disperse nel suolo e nei fossi. I bagni chimici con i serbatoi di contenimento del liquame devono essere svuotati in impianti autorizzati. I rifiuti, opportunamente raccolti in contenitori a perdere, devono essere collocati negli appositi cassonetti della nettezza urbana o smaltiti secondo la regolamentazione vigente.

Art. 10

Sgombero dell'area

Allo scadere del termine della validità della concessione, il titolare dovrà lasciare l'area in perfetto ordine e pulizia.

Gli inadempienti saranno assoggettati oltre che alle sanzioni previste dal presente Regolamento, anche a quelle di cui ai vigenti regolamenti comunali di "Igiene e sanità", di "Polizia Urbana", di "Gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio" e del "Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche".

Art. 11

Revoche ed esclusioni

Le concessioni di suolo pubblico e le licenze di polizia amministrativa sono revocate nei casi stabiliti dal presente Regolamento e dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (C.O.S.A.P.), per abuso del titolare o per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, per inosservanza delle prescrizioni e condizioni alle quali sono state vincolate, per il venire meno di alcuno dei requisiti che ne avevano consentito in rilascio, e anche nei seguenti casi:

- 1) violazione alle norme del Regolamento Comunale sulle Affissioni che comportino pregiudizio al decoro valutato dal competente ufficio Comunale Affissioni;
- 2) nel caso che l'attività venga prolungata senza espressa autorizzazione.

L'ufficio comunale competente, non potrà rilasciare licenza per l'esercizio dell'attività per lo spettacolo viaggiante in tutto il territorio comunale per i 5 anni successivi all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, ed analogamente si procederà in caso di mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie accertate a carico degli esercenti.

Inoltre, se a causa di tali inadempienze, l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere delle spese, potrà introitare la garanzia fidejussoria richiesta in fase di concessione di suolo pubblico, fatta salva ogni altra azione che al Comune potesse competere.

Art. 12

Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato o non siano sanzionate da altre leggi o regolamenti generali, o comunali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 150,00 ad un massimo di Euro 900,00 con le modalità e procedure di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

Inoltre alle violazioni delle disposizioni di cui gli artt. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 e 11 si applica la sanzione accessoria della revoca delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate e della esclusione per cinque anni dal diritto di ottenere nuove concessioni e autorizzazioni.

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di legge.

(1) Modifica disposta con delibera consiliare N. 28 DEL 21-04-2017